



COMUNE DI TERZIGNO

Città Metropolitana di Napoli

N° PAP-01912-2020

Il presente atto viene affisso all'Albo

Pretorio on-line

dal 02/12/2020 al 17/12/2020

L'incarico della pubblicazione
LUIGI ANNUNZIATA

ORDINANZA N. 107 del 02/12/2020

Oggetto: misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19 - sospensione delle attività didattiche, in presenza, dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché quelle delle prime classi della scuola primaria, pubbliche e private fino al 7 dicembre 2020. Provvedimenti.

IL SINDACO

Visti:

- L'art.32 della Costituzione;
- L'art.50, co.5, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, a mente del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale".
- L' art. 18 (Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), comma 1, del D.Lgs. 76 del 15.7.2020, il quale dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, (2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1), per effetto della quale i Sindaci possono adottare tutte le misure contingibili ed urgenti necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la salute e l'incolumità della propria comunità;
- L'art. 1 del D.Lgs. 16.5.2020, n.33, convertito dalla L. 14.7.2020, n.74, il quale prevede che "Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale";
- Il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dall' art.1, co. 16, del D.L. n.33/2020, ove si dispone che "Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)";



COMUNE DI TERZIGNO

Città Metropolitana di Napoli

- Il Decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020 recante: “Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021”;
- Il D.L. n.83/2020, contenente misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica deliberata il 31 gennaio 2020, emanato a seguito della proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020, deliberata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 luglio 2020, in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
- L'Ordinanza del Ministro della Salute 1° agosto 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”. La Delibera della Regione Campania n.373 del 15 luglio 2020, con la quale, è stato approvato il calendario scolastico 2020/2021”;
- Il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19, sottoscritto tra il Ministro dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 6 agosto 2020;
- Il DPCM del 7 agosto 2020, avente ad oggetto la proroga delle misure atte a contrastare il diffondersi del virus Covid-19 fino al 7 settembre 2020;
- La nota del Ministero della Salute del 7 agosto 2020, concernente la somministrazione di test sierologici su base volontaria al personale della scuola;
- Le Ordinanze del Ministro della Salute del 12 e del 16 agosto 2020;
- Il DPCM 7 settembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 25.3. 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del D.L. 16.5.2020 n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato in pari data, con il quale le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, sono state altresì confermate, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, ed è stato, tra l'altro, sostituito il disposto di cui all'art. 1, comma 6, lettera r), primo periodo, del DPCM 7 agosto 2020 dal seguente: «r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21»;
- La deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 458 del 7.9.2020, di approvazione del calendario scolastico 2020/2021, a parziale modifica della D.G.R. n. 373/2020, stabilendo, per tutti gli ordini e i gradi d'istruzione e per i percorsi formativi, che le lezioni abbiano inizio giovedì 24 settembre 2020 e terminino sabato 12 giugno 2021;
- L'Ordinanza Regionale n.70 del 8 settembre 2020;

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus assunte in seguito all'analisi dei dati;

LETTA l'ordinanza a firma del Presidente della Giunta Regionale della Campania, n.90 emessa il 15 novembre u.s., in ordine alle modalità di graduale riapertura delle istituzioni scolastiche;



COMUNE DI TERZIGNO

Città Metropolitana di Napoli

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020, con la quale la Campania è stata inserita tra le regioni con livello di "Rischio Alto", cosiddetta "Zona Rossa", dal 15/11/2020 per un periodo di quindici giorni;

Letta dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 92 del 23.11.2020, che prevede, dal giorno 25 novembre 2020, la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie, ma che consente ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive e demanda ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

Visto il verbale della conferenza dei Sindaci comuni vesuviani del 25.11.2020 che prendendo atto della oggettiva difficoltà di riprendere le attività didattiche in presenza in totale sicurezza per la salute della platea scolastica, per il perdurare dell'emergenza epidemiologica che pregiudica ancora la possibilità di un prosieguo regolare e sereno dell'anno scolastico, ha concordato all'unanimità sulla necessità di adottare ulteriori misure restrittive di intervento straordinario nei territori dei Comuni rappresentati, a tutela della salute dei cittadini esposti a grave rischio di contagio ed in particolare degli alunni, nell'ottica della migliore gestione dell'emergenza in atto ed in relazione alla gravità della potenziale diffusione del Covid-19, prevedendo provvedimenti uniformi in tutti i Comuni rappresentati di sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado almeno fino al 07/12/2020.

CONSIDERATA la situazione epidemiologica che, ad oggi, registra sul territorio del Comune di Terzigno alla data odierna, circa 240 soggetti positivi al COVID-19;

Attesa la necessità:

- che tutte le azioni necessarie per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, siano poste in essere;
- che le misure che devono permettere un'organizzazione tempestiva e programmata da parte delle istituzioni scolastiche;

Richiamata la precedente ordinanza dello scrivente 104.2020 che sospendeva le attività didattiche fino a tutto il 3 dicembre 2020;

Ritenuto dover disporre la sospensione delle attività didattiche, in presenza, dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché quelle delle prime classi della scuola primaria sia pubbliche che private, a far data dal prossimo 4 dicembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020;

ORDINA

la sospensione delle attività didattiche, in presenza, dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché quelle delle prime classi della scuola primaria sia pubbliche che private, a far data dal prossimo 4 dicembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa per competenze e/o conoscenza:

- Alla Prefettura di Napoli,
- Al Comando della Polizia Locale del Comune di Terzigno,
- Al Comando della Stazione Carabinieri di Terzigno,
- All'Asl di competenza territoriale,
- Alla Città Metropolitana di Napoli,



COMUNE DI TERZIGNO

Città Metropolitana di Napoli

- All'Unità di Crisi della Regione Campania,
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole del territorio di Terzigno.

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti a norma dell'articolo 650 c.p. oltre che con applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 a norma dell'articolo 7bis, comma 1bis, del D.Lgs. 267.2000.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania, nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di sessanta giorni dalla stessa data.

Terzigno 02.12.2020.

IL SINDACO

f.to avv. Francesco Ranieri

Documento di Consultazione